



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 02, del mese di Novembre alle ore 15:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 39356/2016 DECRETO N. 124

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DENOMINATA GINESTRETO 4, DA REALIZZARSI IN LOCALITA' GINESTRETO NEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE, CON PROPOSTA DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI. ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. 7/1999 E SS.MM.II. ESPRESSIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI SULLA VARIANTE AL PRG (ART.15 DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.; ART.5 DELLA L.R. 19/1998 E S.M.I.; ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.)

IL PRESIDENTE

Su proposta del Segretario Generale, in sostituzione del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale;

Vista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata *Ginestreto 4*, da realizzarsi in località Ginestreto nel Comune di Sogliano al Rubicone, con la quale viene altresì proposta variante al Piano Regolatore Generale del Comune medesimo;

Premesso che il Comune di Sogliano al Rubicone è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (PRG) approvato dalla Giunta Provinciale n. 25291/113 del 30.03.2004, cui sono susseguite varianti parziali;
- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.2006, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.03.2016, ad oggi in istruttoria;

Richiamate:

- la L.R. 9/1999 “*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13/2015 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Richiamato in particolare che, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 9/1999 e ss.mm.ii.:

- *il provvedimento positivo di VIA per le opere pubbliche o di pubblica utilità costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel S.I.A., con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione provinciale o comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza;*

Atteso che:

- per i piani che sono elaborati ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale strategica (VAS) è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
- nel caso suddetto, quindi:
 - l'autorità procedente trasmette all'autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere;

- l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto in parola e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il relativo provvedimento assoggettando o escludendo il piano dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9/2008, in merito al procedimento di valutazione ambientale della variante urbanistica, l'autorità procedente è rappresentata dal Comune di Sogliano al Rubicone, mentre l'autorità competente è rappresentata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Dato atto che:

- poiché il progetto contiene proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei piani regolatori generali; in particolare, dall'entrata in vigore della nuova legge urbanistica (L.R. 20/2000) e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC possono essere adottati ed approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente: (...) *b) le varianti al P.R.G. di cui ai commi 4 e 7 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;*
- la variante che consegue quindi alla positiva conclusione del procedimento di VIA, che la contiene, viene pertanto definita e rappresentata sugli elaborati dell'ancora (ultra)vigente PRG del Comune di Sogliano al Rubicone, avendo questi approvato, ai sensi della L.R. 20/2000, solamente il PSC;
- conseguentemente, in ordine al procedimento di valutazione ambientale della variante medesima, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la variante urbanistica in oggetto è assoggettata alla procedura di valutazione ambientale preliminare, come disciplinata all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- sulle Varianti al P.R.G. la Provincia è quindi chiamata a:
 - esprimere, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s.m.i., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
 - formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
 - decidere in merito all'assoggettabilità a VAS della variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dato altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9/1999 e ss.mm.ii. in sede di conferenza dei servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati;

Richiamato quanto segue:

- il Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti della Provincia di Forlì - Cesena, approvato dal Consiglio regionale con deliberazioni nn. 3230 e 3232 del 28.08.1995, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 27/1994, ha individuato il Polo di Ginestreto quale sito specifico per lo smaltimento dei rifiuti (vallecole G1, G2 e G4) nonché gli impianti annessi, già in parte conformati dalla precedente pianificazione urbanistica comunale (PRG 1991);
- il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 71491/150 del 30.07.2007, ai sensi dell'art. 128 della L.R. 3/1999 – legge abrogativa delle precedenti disposizioni, assume ed aggiorna i contenuti del Piano Infraregionale in coerenza con il sistema della pianificazione generale. In particolare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani residuali dal trattamento di riutilizzo e recupero, prevede che le volumetrie necessarie siano distribuite in aree

già presidiate e sedi di impianti, dislocati omogeneamente nel territorio provinciale al fine di garantire il rispetto dei principi di prossimità e di equa distribuzione impiantistica territoriale; il PPGR non individua nuove ubicazioni rispetto ai tre poli di discarica esistenti nel territorio provinciale (fra i quali quello di Sogliano al Rubicone) dei quali si prevede un potenziamento delle volumetrie al fine di garantire in ogni eventualità l'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio provinciale;

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Forlì - Cesena, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146, del 14.09.2006, come modificato ed integrato da successive varianti, individua le *zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi* (Tavola 5A) in applicazione dei criteri indicati nel cap. 5 della D.G.R. 31.07.2001 n. 1620. Tale rappresentazione costituisce riferimento essenziale per la formazione e la redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR);
- la Regione Emilia – Romagna, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 152/2006, il proprio Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), la cui pubblicazione è sul BURERT n. 140 del 13.05.2016. Ancorché non direttamente esplicitato nelle Norme, nella Relazione si afferma che: *“Il PRGR comporta il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale”* (capitolo 5 “Relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale”);

Atteso che l'art. 24 “*Disposizioni transitorie*” delle Norme del PRGR dispone che:

- *le previsioni contenute nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, nei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti, nonché nei Piani d'Ambito vigenti al momento della adozione del Piano [03.02.2014] che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili* (comma 2);
- *dalla data di adozione del Piano le previsioni delle pianificazioni provinciali di cui al comma 2 relative alle aree idonee incompatibili con i criteri previsti dal Piano cessano di trovare applicazione* (comma 3);
- *entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione del Piano le Province adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora sia verificata la mancata coerenza dei medesimi con i criteri previsti al capitolo 14 in merito alle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti* (comma 4);

Considerato che:

- la Tavola 5A “Zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi del PTCP, individua le zone suddette in applicazione dei criteri indicati dalla D.G.R. 1620/2001. Tale rappresentazione, predisposta con l'approvazione del Piano nel 2006 è stata successivamente adeguata a seguito della Variante integrativa approvata nel 2010 e della variante specifica approvata nel 2015;

Precisato che:

- il comma 3 dell'art. 24 sopra riportato pare indicare che, dalla data di adozione del PRGR, cessino di trovare applicazione quelle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di cui al comma 2 del medesimo articolo le quali, pur ricadendo in zone dagli stessi ritenute idonee, alla luce dei criteri previsti dal sopravvenuto Piano regionale, diventano incompatibili, poiché ricadenti in zone non più idonee;
- ai sensi dell'art. 21, comma 1, delle Norme del PRGR *i criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento sono riportati al capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con*

particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (l'art. 6 precisa che per “direttiva” si intendono disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani subordinati, fra cui il Piano d'ambito dei rifiuti ed il PTCP e dei singoli progetti o programma attuativi del Piano;

- ad oggi non è ancora compiuto l'adeguamento del PTCP ai criteri indicati dal PRGR, stante la necessità di effettuare le necessarie verifiche e valutazioni e preliminari e di predisporre i conseguenti atti;

Ciò premesso, si dà atto che le valutazioni contenute nel presente atto sono state effettuate sugli elaborati del PTCP vigente;

Constatato:

1 - Contenuti della Variante urbanistica

Nel vigente PRG del Comune di Sogliano al Rubicone l'area dell'impianto di progetto risulta interessata dalle seguenti zonizzazioni:

- Tavola 2.6 B “Vincoli e condizionamenti di tipo paesistico ambientale” e Tavola 2.6 C “Zonizzazione del territorio comunale – disciplina delle aree agricole”: zona E 4.2 *Zona di tutela dei calanchi*, di cui all'art. 17.4 delle NTA del PRG, ricomprensente gli areali che il PTCP disciplina agli artt. 20A e 26, ovvero le aree caratterizzate in prevalenza da fenomeni calanchivi, di dissesto e di forte erosione del suolo, per cui gli interventi ammessi sono limitati all'impianto di coperture vegetali a scopo protettivo di stabilizzazione;
- Tavola 3.8 “Zonizzazione dei centri abitati”: zona F2 *Zona di pertinenza della discarica RSU*, disciplinata dall'art. 19.2 delle NTA;

La Variante necessaria per conseguire l'autorizzazione all'impianto propone la modifica della tavola 3.8 “Zonizzazione dei centri abitati” del PRG con:

- l'inserimento del perimetro del “Polo di Ginestreto” come già individuato dal PPGR, che ricomprende anche la viabilità di accesso all'area;
- l'estensione all'intero Polo, ancorché ad esclusione del tratto riferito alla viabilità di accesso, della zona F1 *Area destinata alla discarica RSU*, di cui all'art. 19.1 delle NTA, che concerne le aree destinate all'attività di discarica compresi i servizi, gli impianti tecnologici e le strutture relative.

In sede istruttoria, questa Provincia ha chiesto chiarimenti in relazione:

- all'intenzione di estendere la zona F1 anche al di fuori delle vallecicole espressamente allestite a tal fine, occupando parte della zonizzazione pertinenziale F2, ambiti ai quali corrispondono, nel PRG vigente, due disposizioni normative differenziate;
- alla sovrapposizione, sugli strumenti urbanistici comunali, della perimetrazione del Polo di Ginestreto come indicato nel PPGR, perimetrazione alla quale corrisponde l'attività di programmazione dell'esercizio di recupero/smaltimento rifiuti alla scala sovracomunale, senza tuttavia comportare alcuna valenza conformativa dei suoli;
- alla possibilità di ampliare la zonizzazione F1 in prossimità dell'area G4 fino a ricomprendere la porzione sommitale del calanco fino ad oggi esclusa da qualunque zonizzazione (PPGR-PTCP, PRG-PSC).

Con specifica “Relazione di chiarimento ed approfondimento”, acquisita in data 27.05.2016 ed assunta al prot. prov.le n. 21793, il proponente ha specificato quanto segue:

- la variante al PRG contenuta nel procedimento di VIA si poneva come obiettivo unicamente quello di uniformare il PRG al PPGR, al fine di coordinare le previsioni dei due Piani: a tale scopo, la destinazione prevista dal PRG vigente che distingue, in località Ginestreto, due distinte zone per

attrezzature e servizi pubblici di interesse generale (zona F1 e zona F2), è stata modificata inserendo la perimetrazione del Polo di Ginestreto al cui interno è stata estesa la sola zona F1, senza tuttavia voler conferire alle aree ivi ricomprese una nuova valenza conformativa, ma esclusivamente rimandare al piano di settore cui compete la classificazione delle aree disponibili;

- al fine comunque di chiarire gli aspetti di competenza della pianificazione comunale, si ripropone, all'interno del Polo di Ginestreto, la distinzione delle zone F1 ed F2 con l'individuazione del sito G4 come zona F1 ed aggiornando conseguentemente la cartografia trasmessa;
- si propongono altresì: lievi modifiche al perimetro della zona F2 in coincidenza dei confini della proprietà comunale della discarica e del perimetro del Polo di Ginestreto individuato dal PPGR; l'individuazione come zona F1 della fascia di pertinenza della esistente pista di collegamento tra G2 e G4 e della nuova pista a servizio di G4; modifiche all'art. 19.1 delle NTA per meglio chiarire gli interventi ammessi nella zona F1.

Il proponente precisa altresì che:

- l'ampliamento della zonizzazione F1, in allineamento con il perimetro di progetto del sito G4, ricomprende la porzione sommitale del calanco, sovrapponendosi all' "area parzialmente disponibile" come individuata nella Tavola 5A del P.T.C.P. ed al vincolo di frana attiva e di calanco come rappresentati nella Tavola 4;
- trattandosi pertanto dei medesimi vincoli già valutati come ammissibili, sia dal PPGR che dal PTCP, riguardo all'area individuata come disponibile, si ritiene l'ampliamento proposto dal progetto, che di fatto ricalca il calanco nella sua attuale morfologia, conforme alla pianificazione provinciale;
- il sito G4 si colloca all'interno del consolidato Polo di Ginestreto, strutturato come sito multifunzionale nell'attività di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti e la porzione del sito G4 che interessa il calanco è di fatto residuale e ininfluyente rispetto all'attuale conformazione del Polo ed al contesto paesaggistico in cui lo stesso è collocato.

Si dà infine atto che la variante proposta contempla anche una modificazione degli artt. 19.1 e 19.2 delle NTA del PRG, che elimina il riferimento ai rifiuti solidi urbani (RSU) e rinvia la disciplina degli interventi alla normativa e pianificazione di settore.

2 – Contenuti del Rapporto preliminare

Il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è stato predisposto sulla base dei criteri indicati all'Allegato I del decreto suddetto. In particolare, circa la compatibilità/coerenza della variante con il sistema della pianificazione sovraordinata, generale (PTCP) e settoriale (PPGR), afferma che:

- *la Variante in oggetto determina il quadro di riferimento per tutti i futuri progetti riguardanti il polo integrato di Ginestreto, individuando la corretta localizzazione delle aree adatte al possibile abbancamento dei rifiuti in conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati (PPGR);*
- *la Variante non ha influenza su altri piani o programmi ma è coerente con le indicazioni del PPGR;*
- *la variante cartografica non comporta nessuno specifico impatto sulle componenti ambientali in quanto le potenzialità legate al tema dello smaltimento e recupero dei rifiuti derivano dalla pianificazione provinciale e nello specifico dal PPGR. Queste ultime non vengono modificate in nessuna maniera dalla variante analizzata che serve soltanto ad uniformare al PPGR le cartografie di livello comunale.*

A ciò segue una sintetica disamina delle componenti ambientali sulle quali il progetto determina possibili effetti – i quali tuttavia sono più specifico oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale – alla luce della quale si rileva che:

- *gli impatti indotti dalla realizzazione della variante sono di tipo prettamente locale con durata prevista pari al tempo di vita delle attività potenzialmente realizzabili nel sito;*
- *lo scenario ambientale attuale è caratterizzato dalla presenza di un sito di discarica in attività (G2) ed*

uno in post gestione (G1); il sito di progetto (G4) avvierà la sua attività al cessare di quella del sito G2, per cui non ci saranno sovrapposizioni di effetti ma, in pratica, solamente una continuazione delle attività ad oggi esistenti;

- *gli impatti indotti dalla variante, con specifico riferimento al sito G4, sulla base delle valutazioni condotte nella procedura di VIA, risultano compatibili con la salute umana e con l'ambiente circostante;*
- *sono presenti nell'area alcuni insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane; non sono presenti invece, in un'area di 2 km di raggio al contorno del sito, zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, viabilità panoramica, ecc. Si riscontrano alcuni tratti della viabilità secondaria da cui è visibile l'area oggetto di variante; la medesima area è visibile dall'abitato di Montebello. L'analisi sviluppata in fase di VIA evidenzia che la variante proposta non appare in grado di produrre una sostanziale compromissione dei “fattori di riferimento”; inoltre il reinserimento ambientale costituisce una garanzia nella direzione del ripristino dello stato dei luoghi;*
- *l'area oggetto di variante al PRG è posta in prossimità del SIC IT4090002 “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”. L'incidenza della variante è stata valutata mediante apposito studio di incidenza il quale conclude che, in relazione all'ubicazione dell'area oggetto di variante, esterna al perimetro del SIC, alla preesistenza dell'attività di gestione dei rifiuti, all'individuazione svolta dei possibili effetti delle attività del progetto rispetto ai fini conservazionistici della Rete Natura 2000, e alle misure di mitigazione e compensazione già in atti o da realizzare, l'incidenza dell'adeguamento della cartografia del PRG del Comune di Sogliano al Rubicone al PPGR ad esso preordinato non andrà a modificare la situazione attuale.*

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Rapporto preliminare conclude affermando che la variante urbanistica in oggetto non comporta alcun impatto significativo sulle componenti ambientali in quanto non prevede aumenti alla capacità di realizzazione degli impianti di gestione, smaltimento e recupero dei rifiuti già previste dal PPGR, sottolineando altresì che tutti gli interventi previsti sono oggetto di specifica procedura di VIA.

Tutto ciò premesso, esaminati gli elaborati trasmessi, tenuto altresì conto della documentazione integrativa prodotta e della documentazione integrativa inoltrata a seguito della Conferenza dei servizi del 28.04.2016 (prot. prov.le n. 21793 del 27.05.2016), questa Provincia formula, per quanto di propria competenza:

- il parere ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9/1999 e ss.mm.ii. (par. **A**);
- le osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. (par. **B**);
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i. (par. **C**);
- la decisione in merito all'assoggettabilità a VAS della variante urbanistica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (par. **D**);

come di seguito riportato:

A. Parere ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9/1999 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9/1999 e ss.mm.ii. la Provincia esprime, in sede di conferenza dei servizi, il parere sull'impatto ambientale del progetto; ciò si sostanzia, innanzitutto, nella verifica della compatibilità della proposta progettuale con gli strumenti di pianificazione – generali e settoriali - di competenza provinciale aventi attinenza e/o relazione con l'intervento.

Nel caso in oggetto, si procede pertanto alla valutazione di compatibilità dell'intervento proposto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con il Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA).

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il PTCP della Provincia di Forlì – Cesena è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1595 del 31.07.2001, con specifico riferimento agli approfondimenti paesistici in attuazione dell'art. 7 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

In seguito all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale n. 20 del 2000, questa Provincia ha operato il completamento del proprio Piano integrando la suddetta componente paesistico-ambientale con contenuti di natura insediativa ed infrastrutturale, così approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006.

Successivamente, il Consiglio provinciale ha approvato una Variante integrativa con deliberazione n. 70646/146 del 19.07.2010 ed una Variante specifica ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. con deliberazione n. 103517/57 del 10.12.2016.

L'area interessata dal progetto (G4) si sovrappone ai seguenti ambiti strutturanti – nel PTCP - la forma del territorio (gli articoli nel seguito indicati si riferiscono alle Norme del Piano provinciale):

- Tavola 1 “Unità di paesaggio”: l'area è ricompresa nel perimetro individuato come *Attrezzature esistenti* dalla legenda della mosaicatura dei PRG, oltre una piccola porzione ricadente in UP4 *Paesaggio della bassa collina calanchiva*;
- Tavola 2 “Zonizzazione paesistica”: l'area ricade entro il *Sistema dei crinali e sistema collinare*, di cui all'art. 9;
- Tavola 3 “Carta forestale e dell'uso dei suoli”: l'area è ricompresa nel *Sistema delle aree agricole*, con soprassuolo a seminativo, la cui disciplina è riportata all'art. 11;
- Tavola 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: l'ambito in esame è interessato da fenomeni di dissesto: nella porzione centrale dello stesso è presente un'area interessata da *frane attive* (la cui disciplina è definita dall'art. 26 delle Norme); più estesamente nell'intorno si rileva la presenza di una forma calanchiva, in cui predominante è il *calanco* vero e proprio (di cui all'art. 20 A, comma 2, lett. a)) mentre è residualmente presente l'area *calanchiva* (di cui all'art. 20 A, comma 2, lett. b));
- Tavola 5 “Schema di assetto territoriale”: l'area ricade nella perimetrazione del *Territorio pianificato* dagli strumenti urbanistici comunali e, in minima parte, nella porzione più a nord, in *Aree di valore naturale ed ambientale*, di cui all'art. 72;
- Tavola 5A “Zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi”: l'area risulta prevalentemente “disponibile” e “parzialmente disponibile” nella porzione più a nord;
- Tavola 5B “Carta dei vincoli”: l'area non risulta interessata dai vincoli infrastrutturali rappresentati nell'elaborato;
- Tavola 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: l'area ricade tra la zona 1 (*Aree instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche stratigrafiche*) e la zona 9 (*Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche*), come disciplinate all'art. 47.

Il progetto inerisce la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, rispetto alla quale la Tavola 5A del PTCP, elaborato finalizzato a definire prioritariamente la congruità dell'intervento, in quanto recante la mappatura delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi sulla base dei criteri definiti dalla Regione Emilia – Romagna (D.G.R. n. 160/2001), indica una disponibilità “parziale” sulla sommità nord-ovest del sito G4 e, per differenza rispetto alle altre voci indicate in legenda, una disponibilità piena sulla restante porzione.

Con specifico riferimento alle disposizioni del PTCP che interessano la sola porzione di territorio identificata come *parzialmente disponibile* nella Tavola 5A si rileva quanto segue:

- 1) Ai sensi del comma 3 dell'**art. 9 “Sistema dei crinali e sistema collinare”** la realizzazione di

infrastrutture ed attrezzature, tra le quali gli impianti a rete e puntuali per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Tale disposizione si intende pertanto soddisfatta dal procedimento di VIA in essere.

- 2) In relazione alle zone di cui all'**art. 20A “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi”**, con riferimento ai *calanchi* veri e propri (comma 2, lett. a)), il Piano provinciale vieta tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente o indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. In particolare sono vietati gli interventi di nuove edificazione, le opere infrastrutturali e le attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei; gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione (comma 4). Il successivo comma 5 chiarisce comunque che, solo qualora documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile e comunque corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo e previe verifiche sulla stabilità idrogeologica dei siti, gli strumenti di pianificazione sovracomunale possono prevedere nell'ambito dei calanchi impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti in generale. Il medesimo comma dispone infine che, negli ambiti definiti da aree calanchive ricadenti nella fascia fisiografica della media collina eventuali trasformazioni devono essere accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

In relazione alla presenza di un corpo di frana attivo, la cui disciplina di intervento è dettata dall'**art. 26 “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità”**, il PTCP non consente alcun intervento di nuova edificazione, ma esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto (comma 9). Il comma 8 ammette la sola realizzazione di opere pubbliche - nazionali, regionali e subregionali, qualora i relativi progetti siano suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza, nell'area di interesse, delle condizioni di dissesto e di instabilità, ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, subordinatamente alla realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscono condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

Tra gli elementi di progetto figura la caratterizzazione e progettazione geotecnica di tutte le opere, con la previsione della bonifica dell'area mediante la totale asportazione delle coperture, fino a poggiare direttamente sul substrato, approfondimenti esplicitamente richiesti anche dal comma 8 dell'art. 26 del PTCP; in ogni caso, i vincoli imposti all'uso dei suoli in relazione alla presenza di aree interessate da frane attive è da intendersi superata qualora l'intervento in progetto si configuri quale opera pubblica e non di pubblico interesse quale è la fattispecie in esame. Tuttavia, l'opera di progetto che interessa l'areale identificato come parzialmente disponibile può ritenersi coerente alle previsioni del PTCP in quanto afferente una porzione ridotta rispetto all'estensione dell'intero ambito di intervento (G4), già ricompreso all'interno del più ampio “Polo di Ginestreto” (Tavola 2H del PPGR) nelle fasi di pianificazione pregressa (proprio in virtù di questa pianificazione pregressa, altri interventi, quali la discarica denominata “G2” sono stati ritenuti compatibili al PTCP pur essendo opere non pubbliche ma di pubblico interesse). A supporto di questa valutazione si richiama anche il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in cui si rileva come l'ampliamento del progetto all'intero calanco, rappresenti la soluzione progettuale più adeguata, in relazione agli aspetti fisici, geologici e

paesaggistici, consentendo una migliore gestione e sistemazione finale.

- 3) Ai sensi del comma 4 dell'art. 47 **“Rischi connessi alla sismicità”**, per le zone 1 e 9, è ritenuto generalmente sufficiente un approfondimento del secondo livello, da effettuarsi in fase di predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Tuttavia, essendo la discarica un impianto classificato dalla D.G.R. 1661/2009 come B.2.3 “Strutture con attività pericolose per l'ambiente”, in fase di predisposizione degli strumenti di pianificazione è necessario un approfondimento di terzo livello, come prescritto dalle Norme del PSC del Comune di Sogliano al Rubicone all'art. 2.20 “Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica”.

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti è stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 71491/150 del 30.07.2007 ai sensi dell'art. 128 della L.R. 3/1999.

Il Piano, nel rispetto dei principi generali e delle finalità di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 125 della L.R. 3/1999, si propone di organizzare, con riferimento agli aspetti di competenza definiti dalla D.G.R. 1620/2001, il sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità, assicurando una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti, ispirandosi ai principi dell'autosufficienza provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed al contemperamento dei principi di prossimità e compatibilità territoriale per la gestione dei rifiuti.

In particolare, per lo smaltimento dei rifiuti urbani residuali dal trattamento di riutilizzo e recupero, prevede che le volumetrie necessarie siano distribuite in aree già presidiate e sede di impianti, dislocati omogeneamente nel territorio provinciale al fine di garantire il rispetto dei principi di prossimità e di equa distribuzione impiantistica territoriale.

Il PPGR non individua nuove ubicazioni rispetto ai tre poli di discarica esistenti nel territorio provinciale (fra i quali quello in località Ginestreto nel Comune di Sogliano al Rubicone) dei quali si prevede un potenziamento delle volumetrie al fine di garantire in ogni eventualità l'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio provinciale. La Tavola 2H del PPGR ricomprende l'area in oggetto all'interno di un più ampio ambito indicato come “Polo di Ginestreto”.

Come specificato nella Relazione del PRGR, l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, avvenuta con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “ha comportato il superamento della pianificazione provinciale dei rifiuti e si avvale, per gli aspetti inerenti la localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale”.

Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria

Il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA) della Provincia di Forlì - Cesena è stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 8407/07 del 24.09.2007) ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/1999, dell'art. 3 del D.Lgs. 183/2004 e dell'art. 122 della L.R. 3/1999.

La Regione Emilia – Romagna ha adottato con deliberazione n. 1180 del 21.07.2014 la proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR); in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della L.R. 20/2000; il Piano è stato pubblicato sul BUR n. 272 del 2/09/2014 ed è restato depositato presso la sede dell'Ufficio relazioni con il pubblico regionale e presso gli enti territoriali per un periodo di 60 gg ai fini della formulazione di osservazioni e proposte. Il PAIR è quindi ad oggi in salvaguardia.

Il PGQA individua e disciplina:

- le zone del territorio provinciale aventi caratteristiche simili di qualità dell'aria, in termini di superamenti dei valori limite, tipi di sorgenti emissive e caratteristiche climatologiche o topografiche:
 - *Zona A*, costituita dal territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle

- soglie di allarme e nella quale si applica il Piano di Risanamento per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 351;
- *Zona B*, costituita dal territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite e nella quale si applica il Piano di Mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite ai sensi dell'art. 9. del D.Lgs. 04/08/1999, n. 351;
- *Agglomerato R11*, costituito dalla porzione di Zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme e nel quale si applica il Piano di Azione contenente le azioni da attuare nel breve termine, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 351;
- le misure per assicurare:
 - nella Zona A il *risanamento* della qualità dell'aria con il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti attraverso l'applicazione delle azioni che costituiscono il Piano di risanamento per la Zona A;
 - nella Zona B il *mantenimento* della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite attraverso l'applicazione delle azioni che costituiscono il Piano di Mantenimento per la Zona B;
 - nell'Agglomerato R11 la *riduzione del rischio di superamento* dei valori limite e delle soglie di allarme (episodi acuti) attraverso l'applicazione delle azioni che costituiscono il Piano di Azione per l'Agglomerato R11.

L'impianto di progetto, rispetto allo stato attuale, per le sue caratteristiche specifiche e la scelta delle tipologie costruttiva, risulta compatibile con lo strumento analizzato. Infatti l'area oggetto dell'intervento è ubicata in Zona B e non presenta vincoli nella realizzazione dell'intervento.

B. Osservazioni ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

Richiamato che:

- sulle varianti al PRG adottate ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., la Provincia è tenuta a formulare, nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge regionale medesima, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- tali osservazioni concernono l'eventuale presenza di vizi di legittimità delle previsioni di Piano ovvero la necessità di apportare modifiche allo stesso per assicurare in particolare:
 - a) *l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;*
 - b) *la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;*
 - c) *la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33;*
 - d) *l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46;*
 - e) *il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale;*

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. che:

- le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- sia assicurata l'osservanza di quanto disposto ai commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge regionale in parola, richiamando, in tale senso:
 - le valutazioni circa la compatibilità della variante e, conseguentemente, dell'intervento proposto

alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali come indicate al precedente par. A;

- la necessità per l'Amministrazione comunale di acquisire il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;
- la Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria: è stata in particolare prodotta l'attestazione del Dirigente (prot. prov.le n. 33186 del 12.09.2016) certificante:
 - a) che il territorio comunale interessato dalla variante urbanistica adottata non interessa l'abitato dichiarato da consolidare ai sensi della L. 445/1908;
 - b) che tutto il territorio comunale è interessato dal vincolo di cui al R.D.L. 3267/1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici;
- in data 01.09.2016 è stata trasmessa, da parte dell'Amministrazione comunale, comunicazione circa l'iter di variante alle seguenti Autorità militari:
 - 6° Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari – Bologna;
 - Comando in Capo – Dipartimento Militare Marittimo Alto Tirreno – La Spezia;
 - Comando I Regione Aerea – Ufficio Tecnologico Logistico – Milano;

Tutto ciò premesso, si ritiene di non esprimere, ai sensi dell'art. 15, comma 5, alcuna osservazione sulla variante al PRG, così come riproposta negli elaborati integrativi trasmessi, con la sola indicazione di tradurne gli esiti nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio ad avvenuta approvazione.

C. Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.

Nell'area individuata per lo stoccaggio dei rifiuti, denominata G4, sono presenti i terreni della formazione pliocenica di Borello, qui rappresentata da *facies pelitiche* (in netta prevalenza) ed arenaceo - pelitiche. Nella parte centrale della vallecchia sono presenti gli accumuli franosi derivanti dall'evoluzione del calanco e rappresentati principalmente da fenomeni di colamento.

Morfologicamente, il sito è individuato in una vallecchia lunga e stretta, delimitata da fianchi acclivi costituiti da roccia in affioramento. La parte sommitale della valle presenta una acclività elevata, con scarpate, nicchie e fenomeni erosivi diffusi e concentrati, tipiche delle forme calanchive.

Le prove eseguite hanno evidenziato uno spessore della coltre detritica variabile tra 2,6 a 11,6 metri. Al di sotto, è presente il substrato lapideo, in condizioni di alterazione variabili con la profondità. Il progetto prevede la totale asportazione delle coperture, poggiando direttamente sul substrato.

A causa della scarsissima permeabilità della quasi totalità dei terreni affioranti, non si è rilevata la presenza di una falda profonda, né una circolazione sotterranea in grado di alimentare significative sorgenti permanenti o temporanee.

Nell'area è stata condotta anche una campagna geofisica, tramite tecniche di sismica a rifrazione (con analisi MASW e ReMi) e la registrazione di microtremiti per analisi del rapporto HVSR. Tale indagine è stata in seguito integrata con la realizzazione di una sismica Down-Hole, mirata a meglio definire le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti.

La natura dell'intervento di progetto (individuazione di un sito per discarica), ha reso necessaria un'analisi della risposta sismica di c.d. III livello, come previsto dalla normativa regionale (DAL 112/2007). I risultati dell'analisi mostrano una buona corrispondenza con gli spettri semplificati di II livello, escludendo importanti amplificazioni per motivi stratigrafici. Il valore medio di accelerazione A_{g0} risulta pari a 0.268g, con una frequenza di sito compresa tra 5 e 10 Hz. (picco 0,10 - 0,2 sec.), come confermato dalle analisi del rapporto HVSR.

I dati presenti nelle analisi di risposta sismica di III livello, dovranno essere utilizzati dai progettisti in sede di progettazione esecutiva.

In merito al previsto ampliamento della zonizzazione F1, fino a ricomprendere la parte sommitale del calanco, che va ad interessare una zona finora esclusa dalla zonizzazione di PRG - PSC, esterna all'area definita come *disponibile* dal PPGR, in cui sono presenti vincoli di natura geologica e paesaggistica/ambientale, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulle motivazioni di compatibilità delle opere e superamento dei vincoli presenti nelle Tavole di PTCP (artt. 20 e 26 delle Norme). Dato atto che già nel PPGR la maggior parte della vallecchia era stata individuata come "disponibile" all'insediamento della discarica, nella relazione integrativa, viene sottolineato come l'ampliamento del progetto all'intero calanco, rappresenti la soluzione progettuale più adeguata, in relazione agli aspetti fisici, geologici e paesaggistici, consentendo una migliore gestione e sistemazione finale.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse, esprime parere favorevole nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

D. Decisione in merito all'assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dato atto che:

- con nota del 02.08.2016, registrata al prot. prov.le n. 29727, questa Provincia ha proposto all'Amministrazione comunale di Sogliano sul Rubicone l'individuazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì - Cesena;
 - Autorità di Bacino Marecchia – Conca;
- con nota del 04.08.2016, assunta al prot. prov.le n. 30048, il Comune di Sogliano al Rubicone ha convenuto sulla individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (ARPAE e Autorità di Bacino Marecchia - Conca), impegnandosi ad inoltrare loro la richiesta di parere;
- conseguentemente:
 - con nota del 06.09.2016, assunta al prot. prov.le n. 32770, ARPAE ha trasmesso il seguente contributo:

“.... considerato quanto emerso nelle Conferenza dei Servizi del 28.10.2015, del 28.04.2016 e del 25.07.2016 si esprime, valevole anche per il Dipartimento di sanità Pubblica di Cesena dell'Azienda USL della Romagna, la compatibilità ambientale della variante in oggetto”;
 - con trasmissione via mail del 15.10.2016, assunta al prot. prov.le n. 37999 del 20.10.2016, il Comune ha inoltrato il seguente contributo dell'Autorità di Bacino Marecchia – Conca:

“L'area destinata a discarica (G4) risulta ricompresa entro un ambito territoriale classificato dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) quale 'Calanchi – Aree di pericolosità molto elevata per dissesti dovuti a fenomeni in atto' e disciplinato dall'art. 14 delle Norme del PAI.

La stessa area, nel PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, è identificata come 'Calanco' nella Tavola 4 – Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale. L'art. 20A delle Norme di Attuazione del PTCP indica al comma 1 che 'Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto' e al comma 2 che i calanchi '.... sono ambiti in cui si è già pienamente affermata tale peculiare forma di dissesto e che sono segnalati per la loro valenza paesistica intrinseca'.

Considerato che:

- *il PTCP, quale strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio e raccorda, coordina e verifica la pianificazione di settore, relativamente all'area in questione, individua gli usi e gli interventi di trasformazione (e preventiva bonifica dell'area) previsti nella Tavola 5 – Schema di assetto territoriale, in rapporto a quanto specificato nell'art. 20A 'Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: calanchi' dello stesso Piano;*
- *il progetto prevede imponenti opere di bonifica dell'intera area classificata come Calanco, con sbancamenti, rimodellamenti morfologici e interventi di consolidamento con opere di ingegneria geotecnica, che modificano le forme calanchive dell'area e le condizioni di pericolosità individuate nel PAI e che tali opere (eliminazione del calanco) sono ritenute già compatibili con il vigente PTCP;*

si ritiene, viste le suddette considerazioni e per quanto di competenza di questa Autorità di Bacini, che il progetto in questione non sia da valutarsi rispetto alle attuali condizioni di pericolosità dell'area. Infatti la preventiva bonifica dell'area con la rimozione, di fatto, delle condizioni di pericolosità del sito supera e rende impropria ogni successiva valutazione di merito circa la compatibilità del progetto con la pericolosità dell'area classificata come 'Calanco' dal PAI";

- sono state trasmesse le osservazioni presentate;
- sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, in data 17.10.2016 (prot. prov.le n. 37608) è stata inoltrata all'Amministrazione comunale la bozza del provvedimento da proporre al Presidente di questa Provincia relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto;
- il Comune di Sogliano al Rubicone, con nota assunta al prot. prov.le n. 37999 del 20.10.2016, ha risposto all'inoltro di cui sopra condividendo l'esito istruttorio proposto;

Atteso che:

- nel Rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente afferma che *l'area oggetto di variante al PRG è posta in prossimità del SIC IT4090002 'Torriana, Montebello, Fiume Marecchia';*
- ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *la VAS comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza;*
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2004, la valutazione di incidenza è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano;
- al punto 2.1 della D.G.R. 1191/2007 recante “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”, si specifica che sono altresì soggetti a valutazione di incidenza quei piani, progetti ed interventi che, pur interessando aree immediatamente esterne ai SIC o alle ZPS, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad esse limitrofi;
- stante quanto sopra, con nota del 26.08.2016, registrata al prot. prov.le n. 31705 è stata inoltrata richiesta al comune di Sogliano al Rubicone, in quanto soggetto a cui compete l'approvazione del piano, di dare riscontro in merito;
- con nota acquisita in data 08.09.2016, registrata al prot. prov.le n. 32983, il Comune di Sogliano al Rubicone, *visto il contenuto della variante urbanistica, che consiste esclusivamente nel modesto*

ampliamento del sito G4 già previsto all'interno dell'ambito pianificato come Discarica di Ginestreto e visti altresì gli elementi di valutazione di cui all'Allegato G del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dei contenuti del Rapporto Ambientale, ritiene che la variante agli strumenti urbanistici proposta all'interno della procedura di VIA del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi denominata G4 di volumetria pari a 1.600.000 mc da realizzarsi in località Ginestreto, pur interessando aree immediatamente poste all'esterno del SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia", non determina effetti negativi sul SIC e che non sia necessario sottoporre la variante stessa a valutazione di incidenza;

Tutto ciò premesso, esaminati i contenuti del Rapporto preliminare, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competente in materia ambientale consultati nonché delle osservazioni pervenute, si ritiene che la variante urbanistica proposta sia escludibile dal procedimento di valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando che la compatibilità ambientale del progetto ad essa sottesa è oggetto di VIA;

Dato atto che questa Provincia provvederà a pubblicare sul proprio sito web l'esito della verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato l'art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l'art. 21-quater della L. 241/90;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Segretario Generale in sostituzione del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari Opportunità in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

1. Di esprimere, sul progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata *Ginestreto 4*, da realizzarsi in località Ginestreto, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le considerazioni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9/1999 e ss.mm.ii., come formulate al par. **A)** della sezione narrativa.
2. Di non formulare, sulla Variante al PRG del Comune di Sogliano al Rubicone conseguente al progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata *Ginestreto 4*, osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., richiamando le considerazioni espresse al par. **A)** della

sezione narrativa.

3. Di escludere la suddetta Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. Di esprimere, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse, parere favorevole sulla Variante al PRG in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Associato Pianificazione Territoriale ed al Comune di Sogliano al Rubicone per i rispettivi seguiti di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto Provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 39356 del 02/11/2016)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ Il sottoscritto FRANCEA BAGNATO dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

☒ Il sottoscritto SIMONA SAVINI dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 2/11/2016

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 2/11/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Mauro Marodi

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA